

Al Sindaco del Comune di Partinico

Al Segretario generale

Ai Consiglieri comunali

**OGGETTO: applicazione di quanto previsto dalle Leggi Regionali 5/2014, 9/2015 e 8/2018, e richiesta incontro per discutere dei processi di democrazia partecipata.**

*Premesso che*

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, poi modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, prevede l'obbligo per i Comuni siciliani di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni d'interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità".

Con l'art. 14, comma 6, della L.r. n.8/2018, la Regione ha inserito l'obbligo, a partire dal 2019, per i Comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 mila euro, di attivare di strumenti di consultazione della popolazione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

Lo stesso articolo rende obbligatoria l'adozione di un **Regolamento comunale** sulla materia che deve tenere conto di queste indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente.

A questo apparato normativo si aggiungono due circolari che la Regione Sicilia ha scritto per facilitare l'interpretazione della norma, la n. 5 del 9 marzo 2017 la n. 14 del 2 ottobre 2018 che chiariscono: "Al fine di garantire effettivamente i diritto alla partecipazione alle scelte di governo è richiesta la definizione di **livelli qualitativi minimi dei processi decisionali inclusivi**. È necessario, in altri termini, che le Amministrazioni procedano alla pianificazione degli adempimenti per la realizzazione del percorso partecipativo, precisando i passi da intraprendere, le scadenze e individuando i responsabili dei compiti da svolgere. [...] si dovrà procedere all'adozione di apposite **deliberazioni che promuovano e disciplinino la concreta partecipazione dei cittadini** alla decisione in ordine all'attuazione della richiamata norma regionale concernente la destinazione del 2% della assegnazione regionale".

*Considerato che*

La già citata circolare n. 5 del 09/03/2017 specifica ulteriormente che: "si ritiene utile evidenziare che il **bilancio partecipativo** appare la forma di democrazia diretta più ampia e consona all'attuazione della disposizione di che trattasi. Con tale strumento si permette, infatti, alla

popolazione di inserirsi nell'intero processo decisionale relativo alla manovra di bilancio, attraverso il suo coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche per interventi nel territorio. La partecipazione si realizza, in tal caso, tramite un preciso percorso nel quale, dopo avere informato e consultato la cittadinanza, si procede all'assunzione della decisione e alla predisposizione del documento della partecipazione, sulla base del quale avviene il monitoraggio e la verifica del conseguimento degli obiettivi e/o della realizzazione degli interventi individuati. In particolare, la popolazione del territorio interessato è invitata a precisare i bisogni e a stabilire le priorità in vari campi o settori (ambiente, educazione, educazione, salute, viabilità, ecc), l'Amministrazione provvede, attraverso un apposito organismo a fornire le informazioni tecniche, legali e finanziarie e a predisporre l'elenco delle priorità da presentare all'ufficio di pianificazione, che stila un progetto di bilancio, nel quale si tiene conto delle priorità indicate dai gruppi di cittadini".

A partire dai bilanci partecipativi, le pratiche di partecipazione si sono poi diffuse anche in molti altri settori della governance municipale: dalle forme strutturate di coinvolgimento civico nella definizione della spesa pubblica, a forme più fluide di procedure consultive, come quelle per la redazione dei piani regolatori o di altri strumenti di pianificazione urbanistica. In tal senso il Comune di Napoli con Decreto Sindacale 228 dell'11/07/2018 ha istituito la **Consulta Pubblica** di "Audit sulle risorse e sul debito della città di Napoli", primo esempio in Europa di un organismo istituzionale sui temi del debito. Il Comune di Bologna, a seguito delle procedure di indicazione delle priorità più votate da cittadini e cittadine attraverso il Bilancio partecipativo, prevede apposite **riunioni di quartiere** per condividere con le comunità proponenti e tutti i cittadini e le cittadine interessati anche la fase attuativa delle proposte (bandi, patti di collaborazione o servizi dedicati).

*Preso atto che*

Il Comune di Partinico nel caso specifico risulta inadempiente, tanto che dal 2016 è obbligato a restituire tali somme in quanto inutilizzate.

Le sottoscritte realtà territoriali firmatarie hanno presentato apposita richiesta alla Commissione Prefettizia in data 15/09/22, rinnovata in data 15/10/22 con una proposta di Regolamento comunale elaborata dalle associazioni firmatarie come possibile modello da adottare e da discutere in sede di incontro pubblico, e che a tali richieste non è seguita alcuna comunicazione da parte delle Istituzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, le sottoscritte realtà territoriali in collaborazione con il CeSVoP e con "Spendiamoli Insieme", il progetto dedicato alla democrazia partecipata in Sicilia della no profit Parliament Watch Italia,

#### CHIEDONO

- l'applicazione delle Leggi citate predisponendo tutti gli adempimenti necessari e i relativi atti volti a garantire la reale partecipazione e il coinvolgimento diretto, consapevole, e informato dei cittadini e delle cittadine, dunque attraverso l'adozione dell'apposito Regolamento comunale che sia già predisposto in maniera partecipata, cioè discusso pubblicamente, e la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e necessari a tal fine;
- un incontro aperto alla partecipazione delle associazioni e di chiunque sia interessato a discutere il tema della democrazia partecipata, con il coinvolgimento dei Consiglieri

comunali e, nello specifico, della prima Commissione consiliare, competente in materia di Regolamenti.

Si allega nuovamente la proposta di Regolamento comunale elaborata dalle associazioni firmatarie come possibile modello da adottare e da discutere in sede di incontro pubblico.

In attesa di un Vostro riscontro, si rimane a disposizione per comunicazioni all'indirizzo pec [arcipasol@pec.it](mailto:arcipasol@pec.it), all'indirizzo e-mail [partinicosolidale@gmail.com](mailto:partinicosolidale@gmail.com) e al numero di cellulare 3293842132 (Valentina Speciale).

Partinico, 05/12/2022.

Partinico Solidale – Circolo Arci PaSol,  
Ass. “Io come voi,  
Delegazione DS 41 del CeSVoP,  
Inikon,  
Ass. “Opera Blu”,  
Cittadinanza Attiva,  
AVO Partinico,  
Centro aiuto alla vita Partinico,  
Movimento per la vita Partinico,  
AVIS Partinico,  
Osservatorio per lo sviluppo e la legalità “G. La Franca”.

Con il supporto di:

“Spendiamoli Insieme” (per ulteriori info sul progetto: <https://www.spendiamolinsieme.it/>)  
CESVOP Centro Servizi per il Volontariato del Territorio.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

### *Premessa*

Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, particolare rilevanza assume ormai da anni l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini ed utenti. Molte disposizioni si ispirano a questo concetto ed hanno introdotto istituti giuridici, principi operativi e strutture organizzative a questo scopo. Tra le iniziative che le amministrazioni, proprio in questa logica, hanno iniziato ad adottare e che si stanno sempre più diffondendo, quella dell'utilizzo del Bilancio Partecipativo e di tecniche di rendicontazione sociale hanno particolare rilevanza e specifiche potenzialità.

Il **Bilancio Partecipativo** rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione, una possibilità per i cittadini di incidere sulle scelte istituzionali e per l'amministrazione di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio, attraverso la costruzione di un rapporto tra persone ed istituzioni. La finalità del Bilancio Partecipativo è quella di attivare energie e risorse presenti sul territorio che vogliano responsabilizzarsi nella ricerca dell'equilibrio tra i bisogni da soddisfare e le risorse disponibili, rispetto a problemi individuati come prioritari.

La **Rendicontazione Sociale** delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa. Essa può essere considerata come una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione.

Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il **Bilancio sociale** può essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.

### **Articolo 1**

#### **Principi e Finalità**

La partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità, è da considerare come lo strumento fondamentale per rendere fattivo il senso di comunità e migliorare la capacità dell'ente locale di interpretare i bisogni collettivi. Essa si caratterizza sia come spazio di confronto fra i cittadini e tra cittadini ed amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire le tematiche di interesse, recependo istanze e sollecitazioni diverse e sfruttando la ricchezza della diversità e della molteplicità dei punti di vista.

In ordine alla realizzazione di opportune forme di partecipazione, sono individuati come prioritari due momenti di coinvolgimento dei cittadini nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche:

- a) il Bilancio di Previsione (art. 162 del Testo unico degli enti locali), che deve essere inteso come **Bilancio Partecipativo** nella misura in cui contempla, fra le procedure di adozione, le modalità di attuazione dell'art. 6 della L.R. n°5/2014, relative all'obbligo da parte del Comune di spendere una quota pari almeno al 2 per cento dei trasferimenti regionali correnti con forme di democrazia partecipata, tramite il coinvolgimento dei "Partecipanti" di cui all'art.2;

- b) il Rendiconto della Gestione (art. 227 e seguenti del TUEL), che, insieme agli allegati e alla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere trasformato in un testo divulgativo denominato **Bilancio Sociale**, in cui siano riportati, in un linguaggio non meramente contabile, i principali risultati dell'esercizio di riferimento e il grado di realizzazione degli obiettivi della programmazione comunale, secondo una griglia di indicatori concordata con i **"Partecipanti"** di cui al successivo art. 2.

## **Articolo 2**

### **Albo e Assemblea dei Partecipanti**

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti operanti in forma collettiva che sono interessati alle politiche di bilancio del Comune di Partinico, ovvero tutte le associazioni, gruppi formali e informali, le ditte, gli Enti pubblici e privati, i sindacati e le associazioni datoriali, ed in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il Comune emette un avviso pubblico per l'adesione all'**Albo dei Partecipanti** in cui sarà chiesto ad ogni soggetto interessato di indicare il nominativo ed il recapito del proprio rappresentante. L'Albo rimane in vigore per un anno ed è rinnovato con le stesse modalità.

Entro i successivi 30 giorni è indetta la prima assemblea dei Partecipanti, in base alle adesioni pervenute. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e vi partecipa un dipendente dell'amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

## **Articolo 3**

### **Fasi del Bilancio Partecipativo**

La procedura del Bilancio Partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

1. Istituzione del Gruppo di Lavoro e definizione del budget a disposizione
2. Informazione ai cittadini
3. Consultazione e raccolta delle proposte
4. Verifica e Valutazione
5. Documento di partecipazione / Presentazione alla cittadinanza

## **Articolo 4**

### **Istituzione del Gruppo di lavoro e definizione del Budget a disposizione**

In seno all'Assemblea dei Partecipanti, non oltre il primo mese dall'insediamento, è nominato il Gruppo di Lavoro a cui è attribuito il compito di definire il Budget di risorse disponibili e di raccogliere i progetti di utilizzo delle stesse. Vi partecipano d'obbligo il Sindaco, o un suo delegato, il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria, nonché le professionalità interne alla struttura comunale ritenute necessarie.

Annualmente, la Giunta Comunale delibera una quota presunta pari almeno al 2% dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana nell'anno precedente, da utilizzare con forme di democrazia partecipata, ovvero mettendo in atto strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art.6 della L.R. n. 5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n.9/2015. Successivamente la Giunta adeguerà l'importo come sopra determinato secondo l'effettivo trasferimento stanziato dalla Regione. I progetti

individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per l'Amministrazione e saranno inseriti all'interno del Bilancio di Previsione.

## **Articolo 5**

### **Informazione ai cittadini**

L'informazione riguarderà sia gli stadi di avanzamento della procedura adottata, sia i caratteri identificativi delle proposte presentate, sia gli importi finanziari e le finalità delle scelte che saranno effettuate, al fine di realizzare la massima inclusione della cittadinanza ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza. A tal proposito il Comune si impegna ad emettere appositi avvisi pubblici da far affiggere sul territorio comunale, nonché ad inserire gli stessi in una specifica sezione del sito internet istituzionale.

## **Articolo 6**

### **Consultazione e Raccolta delle Proposte di utilizzo del budget disponibile**

La consultazione dei cittadini nel merito delle decisioni di utilizzo del budget si svolge attraverso tavoli di approfondimento, schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa. Entro il termine stabilito nel primo degli avvisi di informazione, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione, che sarà redatta come da fac-simile allegato al presente regolamento come parte integrante e verrà presentata in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.

La proposta deve contenere le finalità di interesse generale che si intenda perseguire. A valutare e ad esaminare le proposte sarà una **Commissione comunale** appositamente costituita, di cui faranno parte il Sindaco, i Capi Gruppo del Consiglio Comunale e tre membri esterni, nominati dal Sindaco sentiti i capi gruppo e, scelti fra tutti coloro che ne faranno espressa richiesta.

La **Commissione** sarà disciplinata successivamente con apposito regolamento approvato in Consiglio Comunale. La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 9 e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione. Per ogni area tematica indicata nella scheda, sarà possibile indicare una sola proposta.

## **Articolo 7**

### **Valutazione delle proposte**

Le proposte presentate nei termini stabiliti dall'avviso pubblico saranno valutate dalla **Commissione** e dagli uffici competenti comunali, producendo resoconto delle decisioni per iscritto. I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:

- Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Compatibilità con il Documento Unico di Programmazione;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Caratteri innovativi;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

## **Articolo 8**

### **Documento sulla partecipazione - Presentazione alla Cittadinanza**

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate ad opera del Gruppo di Lavoro e rappresentate in un documento denominato "Documento sulla partecipazione". Tale documento, predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune, mentre le proposte formulate dai cittadini, rese pubbliche via web o a mezzo stampa, possono essere discusse in incontri diretti con la cittadinanza.

## **Articolo 9**

### **Aree Tematiche**

Sono oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

1. Aree verdi, arredo urbano;
2. Ambiente, ecologia e risparmio energetico;
3. Politiche giovanili;
4. Attività scolastiche ed educative;
5. Interventi finalizzati alla coesione sociale ed alla rimozione delle diseguaglianze di genere;
6. Attività culturali, sportive e ricreative;
7. Salute e servizi sanitari.

## **Articolo 10**

### **Monitoraggio e Verifica**

Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dalla **Commissione** al fine di esercitare un controllo pubblico. L'Amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

La **Commissione** è tenuta a comunicare a ciascun proponente l'esito della verifica e la motivazione della stessa. Ai fini della valutazione degli interventi approvati, i risultati raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il Rendiconto di gestione relativo all'anno in cui i progetti sono stati adottati.

## **Articolo 11**

### **Fasi del Bilancio Sociale**

La procedura del Bilancio Sociale, da realizzare come atto successivo alla predisposizione del Rendiconto di Gestione di cui all'art. 227 del TUEL, si struttura nelle seguenti fasi:

1. individuazione del Gruppo di lavoro (GdL) che sovrintende alla redazione del documento;
2. mappatura delle strutture comunali con i relativi responsabili;
3. mappatura dei Partecipanti di cui all'art. 2 in base agli interessi rappresentati da ciascun soggetto;
4. costruzione e periodico aggiornamento di un sistema di indicatori;
5. redazione del Bilancio Sociale;
6. comunicazione alla cittadinanza.

## **Articolo 12**

### **Individuazione del GdL per la redazione del Bilancio Sociale**

In seno all'Assemblea dei Partecipanti, non oltre il primo mese dall'insediamento, è nominato il GdL a cui è attribuito il compito di redigere il Bilancio Sociale. Vi partecipano d'obbligo il Sindaco, o un suo delegato, il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria, nonché le professionalità interne alla struttura comunale ritenute necessarie.

Il GdL prende in esame il Rendiconto della Gestione, in tutte le sue parti e gli allegati previsti dalle norme del TUEL, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge, per operare una riscrittura del documento in forma divulgativa e favorire una lettura accessibile, anche dal punto vista grafico, dei dati contabili relativi all'esercizio rendicontato.

## **Articolo 13**

### **Mappatura delle strutture comunali**

Il GdL opera una ricognizione delle strutture comunali e dei relativi responsabili e acquisisce ogni elemento utile alla conoscenza dei fatti della gestione, accedendo anche agli atti dell'amministrazione non rinvenibili nel Rendiconto approvato e nei relativi allegati. Per ogni struttura devono essere rese note le risorse umane e finanziarie disponibili e la descrizione degli obiettivi assegnati per missione di bilancio.

## **Articolo 14**

### **Mappatura dei Partecipanti**

Il GdL realizza l'auto-rappresentazione dei soggetti Partecipanti, in modo da individuare i legittimi interessi collettivi che essi intendono tutelare (es. imprese, anziani, scolari, ecc.) a fronte delle missioni e dei servizi istituzionali gestiti dal Comune. L'integrazione con la mappatura di cui al precedente art. 13, da realizzare in unico elaborato, consente di facilitare il riscontro fra aspettative della comunità e azioni amministrative realizzate o da realizzare, come finanziariamente quantificate dalle missioni di bilancio.

Il quadro conoscitivo che ne risulta, da sottoporre ad aggiornamento annuale e da predisporre sempre in forma divulgativa, costituisce parte essenziale del Bilancio Sociale.

## **Articolo 15**

### **Sistema di indicatori**

Il GdL realizza un sistema strutturato di indicatori, allo scopo di misurare la capacità del Sindaco e della Giunta di conseguire gli obiettivi enunciati nelle proprie linee programmatiche, costruito in relazione alle esigenze che emergono dalla mappatura dei Partecipanti. I parametri, raggruppati per ambito di intervento, sono corredati della esplicitazione delle fonti di dati e della metodologia utilizzata e vengono elaborati



facendo ricorso, per quanto è possibile, alla statistica pubblica o ai dati degli archivi comunali oggettivamente verificabili.

Il quadro conoscitivo che ne risulta, suddiviso nelle varie materie trattate in modo da riscontrare gli obiettivi della programmazione e gli stanziamenti finanziari, è sottoposto ad aggiornamento annuale e costituisce parte essenziale del Bilancio Sociale.

## **Articolo 16**

### **Redazione del Bilancio Sociale**

Entro 6 mesi dall'approvazione del Rendiconto di Gestione, il GdL costituito nell'Assemblea dei Partecipanti provvede alla redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale strutturato per sezioni in base al seguente schema:

1. il territorio (demografia, società, economia, ecc.), le strutture comunali e i portatori di interessi;
2. gli interventi svolti dall'amministrazione, allo scopo di conseguire gli obiettivi dei programmi dichiarati, in base alle risorse disponibili;
3. la valutazione dei risultati in base alla griglia di indicatori concordata nel GdL nelle due versioni:
  - a. deduzioni e propositi dell'amministrazione comunale;
  - b. controdeduzioni dei Partecipanti, formulate singolarmente o in forma associata.

Il testo deve essere di facile lettura, improntato ad uno sforzo di estrema sintesi e alla massima attrattiva, anche grafica, dei contenuti.

## **Articolo 17**

### **Comunicazione alla cittadinanza**

Il Bilancio Sociale è pubblicato sul sito web del Comune e sottoposto alle osservazioni dei cittadini formulate in un'apposita pagina Tali contributi vengono considerati dal GdL nella stesura del successivo documento.

## **Norme finali**

## **Articolo 18**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo on-line del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## **Articolo 19**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

## **Articolo 20**

### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 198 della L.R. n°16/1963 "Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana", è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente - Statuto e Regolamenti".